

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto 30 settembre 1926, n. 1801. — Fissazione a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare di una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai porti transoceanici ad un porto del Regno. (G. U. del 2 novembre 1926, n. 253).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto il R. decreto 29 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre detto anno, che stabilisce la misura della tassa da corrisondersi dai vettori pel trasporto degli emigranti da un porto del Regno ai Paesi transoceanici ;

Ritenuta l'opportunità di regolare la corresponsione della tassa per i viaggi di ritorno, conformemente al disposto dell'art. 26, secondo comma, del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione sovra citato ;

Sentito il Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È stabilita a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi, muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione sovra richiamato, una tassa

per i viaggi di ritorno degli emigranti dai porti transoceanici ad un porto del Regno nella misura corrispondente ai tre quarti di quella in vigore per i viaggi di andata.

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo precedente è accertata dall'ispettore dell'emigrazione del primo porto di approdo del piroscafo nel Regno in base all'elenco nominativo degli imbarcati, controllato dall'ispettore predetto col concorso del Regio commissario viaggiante sullo stesso piroscafo.

Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'art. 185 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, l'ispettore dell'emigrazione può prendere visione dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterrà opportuni per il controllo di sua competenza.

Art. 3.

La tassa per i viaggi di ritorno per gli emigranti deve essere versata alle Regie sezioni di tesoreria per l'accreditamento al conto corrente del Fondo dell'emigrazione presso la Cassa depositi e prestiti entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di versamento emesso dall'ispettore.

Nei casi di ritardo, decorrono a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare gli interessi commerciali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del Commissariato generale o dell'ispettore dell'emigrazione.

Art. 4.

Gli articoli predetti entrano a far parte integrante del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sull'emigrazione nelle premesse specificato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla corte dei conti, addì 29 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 154. — COOP.

Regio Decreto 20 agosto 1926 : Istituzione del R. Ispettorato dell'emigrazione nella città di Livorno dichiarata porto d'imbarco per emigranti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

La città di Livorno è dichiarata porto d'imbarco per gli emigranti.

Nella detta città è istituito un Ispettorato dell'emigrazione a tutti gli effetti del testo unico della legge sull'emigrazione nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Regio Decreto 27 ottobre 1926 : Nomina del Consiglio superiore di statistica. (G. U., 27 novembre 1926, n. 274).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente l'ordinamento del servizio statistico ;

Visto il R. decreto del 14 luglio 1926, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1926, reg. 8, foglio 116, col quale il prof. Corrado Gini della Regia università di Roma veniva nominato presidente del Consiglio superiore di statistica ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

A far parte del Consiglio superiore di statistica sono chiamati i signori :

Amoroso prof. Luigi, della Regia università di Roma ;
 Benini prof. Rodolfo, della Regia università di Roma ;
 Coletti prof. Francesco, della Regia università di Pavia ;
 Livi prof. Livio, della Regia università commerciale di
 Trieste ;

Savorgnan prof. Franco, della Regia università di Modena ;
 De Michelis S. E. prof. Giuseppe, Commissario generale
 dell'emigrazione ;

Tosti ing. Luigi, ispettore capo superiore della Direzione
 generale delle Ferrovie dello Stato ;

Troise prof. Pasquale, direttore generale delle Dogane e
 delle imposte indirette nel Ministero delle finanze ;

Olivetti on. avv. Gino, deputato al Parlamento, rappresen-
 tante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana ;

Serpieri on. prof. Arrigo, deputato al Parlamento, rappre-
 sentante della Confederazione nazionale agricoltori fascisti ;

Sitta on. prof. Pietro, senatore del Regno, rappresentante
 della Confederazione delle corporazioni fasciste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la
 registrazione.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Provvedimenti concernenti il personale del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1926, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 184.

Preparazione delle Conferenze e riunioni internazionali concernenti l'emigrazione od il lavoro, da tenersi all'interno del Regno o all'estero, emanate in conformità dell'art. 24 del R. D. L. 15 novembre 1925, n. 2046 convertito in legge con la Legge 18 marzo 1926, n. 562.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1926, di concerto col Ministro delle Finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 138.

Nello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1926-27, sono istituiti i seguenti Capitoli aggiunti :

Cap. 61 bis « spese straordinarie per il riordinamento dell'archivio del Commissariato Generale dell'emigrazione ».

Cap. 61 ter « Lavori nell'edificio della Sede Centrale del Commissariato Generale dell'emigrazione ».

Decreto Ministeriale 22 luglio 1926 registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 144.

Morini Rag. Salvatore, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Fiume ed interinalmente per le provincie dell'Istria e di Zara, cessa dalle predette funzioni a decorrere dal 1° settembre 1926.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 158.

Sivo Tommaso, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Lecce, ed interinalmente per la provincia di Taranto, cessa dalle predette funzioni a decorrere dal 1° settembre 1926.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1926, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 165.

Lo Piano On. Avv. Agostino cessa dalle funzioni di Corrispondente dell'emigrazione per la Prussia Orientale a decorrere dal 1° settembre 1926.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1926, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 1926, reg. III; F. E.; fog. 166.

Lo Piano On. Avv. Agostino è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Caltanissetta a decorrere dal 1° settembre 1926.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1926, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 1926, reg. III, F. E.; fog. 167.

Carfi Dott. Mario, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Caltanissetta, cessa dal detto incarico a far tempo dal 1° settembre 1926, ed è nominato, con pari decorrenza, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Girgenti, con incarico ad interim per la provincia di Trapani.

Decreto Ministeriale 14 agosto 1926, registrato alla Corte dei Conti 11 ottobre 1926, reg. III; F. E.; fog. 203.

Grandinetti Dott. Cav. Eugenio e Marchioni Dott. Cav. Pietro, Primi Segretari nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione sono promossi, per merito comparativo, Capi Sezione e sono collocati nel grado VII della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo A, Carriera Amministrativa) collo stipendio inerente al grado stesso, quale risulta dall'allegato III del Decreto predetto e con decorrenza dal 16 agosto 1926.

Decreto Ministeriale 14 agosto 1926, registrato alla Corte dei Conti l'11 ottobre 1926, reg. III; F. E.; fog. 202.

Platania Prof. Comm. Giuseppe, Roddolo Dott. Cav. Giacinto e Tuccimei Dott. Cav. Tito, Primi Segretari nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione sono promossi, per merito comparativo, Segretari Capi, e sono collocati nel grado VIII della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo A, Carriera Amministrativa) collo stipendio inerente al grado stesso quale risulta dall'allegato III del Decreto predetto e con decorrenza dal 16 agosto 1926.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1926, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 1926, reg. III; F. E.; fog. 179.

Tomassini Cav. Uff. Mario, Vice Consigliere dell'emigrazione, è destinato in temporanea missione presso il R. Ufficio dell'emigrazione in Buenos Aires con la qualifica di Vice Ispettore dell'emigrazione.

Decreto Ministeriale 30 agosto 1926, registrato alla Corte dei Conti il 5 settembre 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 180.

Lo Piano On. Avv. Agostino, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Caltanissetta, è incaricato delle stesse funzioni anche per la provincia di Girgenti.

Carfi Dott. Mario torna ad assumere le funzioni di Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Catania cessando nello stesso tempo dall'incarico di Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Girgenti e da quello interinale per la provincia di Trapani.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1926, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 195.

Per il personale dipendente dal Commissariato Generale dell'emigrazione il Fondo pensioni per gli impiegati del Commissariato, esercita le funzioni attribuite all'Opera di Previdenza dei personali civili e militari dello Stato nei rapporti dei personali stessi, e sono ad esso applicabili tutte le disposizioni del Testo Unico approvato con R. D. 4 giugno 1925, n. 1036, del relativo Regolamento, approvato con R. D. 15 ottobre 1925, n. 2535 e dei R.R. D.D. 3 gennaio 1926, n. 34 e 4 marzo 1926, n. 415.

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1926, registrato alla Corte dei Conti il 21 ottobre 1926, registro 3° F. E. foglio 208.

Giannini prof. Torquato Carlo, Direttore Capo Divisione nel Ministero delle Comunicazioni, è trasferito nel ruolo organico del Commissariato Generale dell'emigrazione colla qualifica di Consigliere dell'emigrazione di 1^a classe ed è collocato nel grado V della tabella di classificazione di cui all'allegato 1° del R. D. 26 giugno 1924, n. 1603 (gruppo A carriera tecnica) con lo stipendio inerente al grado stesso, quale risulta dall'allegato 3° del Decreto predetto e con decorrenza dal 16 ottobre 1926.

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1926, registrato alla Corte dei Conti il 6 novembre 1926, registro 3° F. E. foglio 217.

Patrizi Cav. Uff. Marchese Ernesto, Tenente in S. A. P. nell'Arma di Artiglieria, è trasferito nel ruolo organico del Commissariato Generale dell'emigrazione con la qualifica di vice Consigliere dell'emigrazione ed è collocato nel grado VII della tabella di classificazione di cui all'allegato 1° del R. D. 26 giugno 1924, n. 1603, (Gruppo A carriera Tecnica) con lo stipendio inerente al grado stesso, quale risulta dall'allegato 3° del Decreto predetto e con decorrenza dal 16 ottobre 1926.

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1926, registrato alla Corte dei Conti il 14 ottobre 1926 registro 3° F. E. foglio 207.

Il R. Agente Consolare di Montauban, Fabri Cav. Uff. Renato, è incaricato delle funzioni di Corrispondente dell'emigrazione per il Dipartimento della Tarn et Garonne.

Decreto Commissariale 31 luglio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 177.

Reggio Giovanni, Delegato Provinciale di Novara, è incaricato di esercitare le funzioni stesse « ad interim » per la provincia di Pavia, a decorrere dal 1° agosto 1926.

Decreto Commissariale 22 agosto 1926, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 178.

Zongiovanni Comm. Costantino, Delegato Provinciale dell'emigrazione di Siracusa, cessa dall'incarico interinale per la provincia di Catania ed è incaricato delle funzioni di Delegato Provinciale dell'emigrazione ad interim per la provincia di Trapani a datare dal 1° settembre 1926.

Decreto Commissariale 6 ottobre 1926, registrato alla Corte dei Conti l'11 ottobre 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 201.

Abbate Cav. Giuseppe, Primo Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, in missione a Genova, è richiamato a prestar servizio presso la sede Centrale.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 28 OTTOBRE 1926, N. 101 C. G. E.

*Ai Regi Uffici dell'emigrazione
ed ai Signori Delegati Provinciali nel Regno*

e per comunicazione :

Ai Signori Prefetti e Questori del Regno.

Parecchi Comuni si sono rivolti al Commissariato Generale dell'emigrazione, al quale la legge ha conferito la competenza per dettare le norme circa il rilascio dei passaporti agli emigranti, per chiedere se possono affidare il compito del servizio dei passaporti ad enti morali o ad Istituti privati.

A conferma di mie precedenti disposizioni dirette ai Regi agenti all'estero, si osserva che la richiesta dei suddetti Comuni costituirebbe una palese infrazione all'articolo 2 del Regio decreto del 31 gennaio 1901, n. 36, ed all'articolo 15 del Testo unico della legge sull'emigrazione. I detti articoli prescrivono che gli interessati devono rivolgersi direttamente al Sindaco (o Podestà) per la richiesta del passaporto; la legge ha perfino prevista l'*abolizione degli intermediari* per gli analfabeti, consentendo che la richiesta di passaporto sia fatta anche verbalmente ed il passaporto, firmato col crocesegno.

Inoltre la pratiche preliminari inerenti al rilascio del passaporto, « *documento di identità personale, rilasciato dalle Regie autorità sotto la loro piena ed intera responsabilità per il libero passaggio alla frontiera* », devono essere svolte unicamente dai funzionari governativi e comunali e il Sindaco, o Podestà, rivestito della qualità di Pubblico Ufficiale non può farsi sostituire da privati Istituti anche se elevati in ente morale, sia nelle pratiche dirette al rilascio del *nulla-osta*, documento ufficiale, in base al quale l'Autorità Prefettizia deve decidere il rilascio del passaporto, sia nella *consegna personale* dei passaporti che gli sono trasmessi da quella Autorità in ottemperanza al disposto di cui al penultimo capoverso dell'articolo 2 del citato decreto 31 gennaio 1901.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione anche sulla responsabilità che incombe al Sindaco (o Podestà) come pubblico ufficiale nel rilascio dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni inerenti (articolo 285 e seguenti del Codice penale); in forza di ciò il Sindaco (o Podestà) è direttamente interessato egli stesso a che tutte le pratiche relative siano svolte personal-

mente dai dipendenti comunali responsabili, i quali esercitano a lor volta funzioni di pubblico ufficiale, non delegabili. Nè, infine, è da tacere che la legge presuppone che la richiesta ed il rilascio dei documenti di identità si svolgano sempre in confronto di un ufficiale pubblico, investito cioè regolarmente di pubblica funzione.

Invito pertanto le SS. LL. a portare a conoscenza dei Sindaci e Podestà della giurisdizione precise istruzioni, affinchè si atten- gano alle leggi e disposizioni vigenti relative al rilascio dei pas- saporti, ed a segnalare al Commissariato Generale dell'emigrazione le eventuali infrazioni od inosservanze che potessero in proposito verificarsi.

Si assicuri ricevimento direttamente al Commissariato Generale dell'emigrazione (30, Boncompagni, Roma). — MUSSOLINI.

CIRCOLARE 8 NOVEMBRE 1926, N. 102.

*Signori Ispettori e Capi di Servizio dell'emigrazione
Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

Mi consta che non di rado nelle stazioni ferroviarie del Regno figurano iscrizioni o indicazioni di « case », di « ricoveri » o di altre istituzioni consimili, *per emigranti*.

Queste indicazioni possono far credere che si tratti di istituti dipendenti da questo *Commissariato Generale*, o comunque, da esso autorizzate o consigliate ed importa perciò d'impedire che si approfitti della confusione fra le istituzioni nostre di protezione e di tutela e quelle private o di lucro.

Dispongo pertanto che la S. V. si assicuri perchè nelle stazioni ferroviarie comprese nella propria giurisdizione, non figurino iscrizioni o indicazioni qualsiasi di istituti per emigranti che non siano i nostri o da noi autorizzati. In caso contrario mi avverta.

Gradirò l'assicurazione che queste disposizioni hanno avuto dovunque pieno effetto. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 10 NOVEMBRE 1926, N. 103.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

Ho disposto che il R. Servizio dell'emigrazione al confine di Ventimiglia e tutti gli altri nostri Uffici di confine comunichino da oggi in poi alle SS. LL. una copia di tutti i verbali che i predetti uffici redigono nella occasione di reiezione di emigranti sprovvisti di documenti idonei all'espatrio.

Nel dare avviso di quanto precede invito le SS. LL. a prendere in particolare considerazione le anzidette copie di verbali per trarne norma nei casi dubbi ed impedire così che avvenga che qualcuno degli emigranti, avviati al confine dalle singole delegazioni, vi giunga con documenti non perfettamente regolari.

Esigo che sia accusata immediata ricevuta di ogni copia di verbale trasmessa dai predetti Uffici.

Attendo assicurazione di esatto adempimento. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 13 NOVEMBRE 1926, N. 104.

*Ai Sigg. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco ;
Capi dei Servizi di emigrazione nei principali posti di transito e
confine ;
Delegati provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

Norme esplicative sull'arrotondamento dei pagamenti.

Giusta gli accordi intervenuti fra il Ministero delle Finanze e la Direzione Generale della Banca d'Italia, alla quale, come è noto, è affidato il servizio di Tesoreria per conto dello Stato, le RR. Sezioni di Tesoreria non sono più tenute ad effettuare il versamento delle ritenute per ricchezza mobile ed altri titoli. Le ritenute devono perciò essere versate a cura delle Amministrazioni Centrali e dei funzionari delegati ai pagamenti con i fondi loro anticipati o messi a disposizione.

Ferma rimanendo la circolare di questo Commissariato Generale in data 30 settembre scorso, n. 89, per quanto riguarda l'arrotondamento delle somme da corrispondersi agli aventi diritto, si avverte che sulle fatture o ricevute dei pagamenti non va più applicata la marca da bollo per tassa di quietanza ; ma i funzionari delegati dovranno tenerne conto per eseguirne il versamento in Tesoreria alla fine di ogni mese o trimestre con imputazione al capitolo 53 del bilancio dell'entrata dello Stato per l'esercizio finanziario corrente ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi. Nel rendiconto delle spese pagate con le somme fornite con mandati di anticipazione, i funzionari stessi uniranno la dichiarazione di versamento, come già si pratica per i versamenti di ricchezza mobile ed imposta complementare.

Per la stessa ragione gli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e gli altri funzionari delegati, a favore dei quali sono aperti crediti con mandati a disposizione, dovranno emettere i buoni sui mandati stessi al netto delle ritenute e della tassa di quietanza,

tenendo conto delle somme trattenute da versarsi periodicamente alla R. Tesoreria, distinguendo il versamento delle ritenute (2 %, ricchezza mobile e imposta complementare applicabili a seconda del caso) da quello della tassa di bollo per quietanza, dovendo questa ultima affluire al capitolo 53 dell'entrata dello Stato, come si è detto superiormente. Bene inteso l'importo complessivo delle ritenute dovrà essere prelevato dalle somme fornite con i mandati a disposizione. Sui buoni emessi dovrà essere apposto non più il timbro di cui alla precedente circolare n. 89, bensì altro timbro da cui risultino le ritenute operate e la somma netta arrotondata da pagarsi. La dicitura del timbro dovrà essere come segue :

Somma lorda	L.
Ritenute per importo di ricchezza mobile ed altri titoli	»
	<hr/>
Differenza	L.
Tassa di bollo per quietanza.	»
	<hr/>
Somma netta	L.
Somma netta arrotondata da corrispondersi al percipiente	L.

Nell'eseguire la regolazione delle ritenute, le differenze dipendenti dagli arrotondamenti saranno portate ad aumento o diminuzione dell'imposta di ricchezza mobile, e ove trattisi di pagamenti non gravati da tale imposta, verranno computate in più o in meno sulle tasse di bollo per quietanze.

Si attende un cenno di ricevuta della presente con assicurazione di adempimento. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 23 NOVEMBRE 1926, N. 108.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno
e per conoscenza :

Ai R.R. Ispettori, Delegati Provinciali ed Uffici di Emigrazione nel Regno.

OGGETTO

**Bilancio passaporti
in genere.**

Consta a questo Commissariato Generale che malgrado le istruzioni e le disposizioni vigenti, più volte richiamate, le Autorità Circondariali di P. S. rilasciano passaporti di classe od ordinari

ad espatrianti che debbono essere considerati emigranti *anche se viaggiano in classe superiore alla terza* qualificandoli sul passaporto *col termine generico di benestante, civile, possidente ecc.*

Si rammenta pertanto che sono emigranti o da presumersi emigranti a sensi della legge e regolamento dell'emigrazione tutti coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro o a scopi privati, non rientrano nelle seguenti categorie: professionisti, industriali, commercianti, o viventi di rendita o persona che occupino un impiego fisso *ben retribuito*.

A tutti coloro che non rientrino specificamente nelle categorie predette dev'essere quindi rilasciato il passaporto da emigrante, *indipendentemente dalla classe in cui viaggiano o si propongono di viaggiare ed anche se richiamati da parenti qualificati nell'atto di richiamo come « proprietari », « negozianti », « commercianti », ecc.*

Si rammenta inoltre che la scelta del passaporto o la libertà di dichiarare la propria condizione sociale non dev'essere lasciata agli interessati, ma deve invece risultare da dati di fatto in base ai quali gli Uffici circondariali devono essi esclusivamente decidere sulla specie di passaporto da rilasciarsi.

Le SS. LL. vorranno inoltre far presente all'occasione ai Sindaci, o Podestà, le disposizioni delle circolari n. 31 del 9 aprile 1923 e 91 del 7 ottobre 1926 relative alle false qualifiche od alle inesatte dichiarazioni sui documenti richiesti per il rilascio del passaporto per l'estero.

Ad evitare pertanto per l'avvenire ogni intralcio nella operazioni d'imbarco o di controllo alle frontiere di terra per l'accertamento delle qualifiche, qualità e condizioni sociali degli espatrianti, sia ai fini fiscali, che ai fini dell'esame dei prescritti documenti di espatrio che devono eventualmente accompagnare il passaporto, si confida nella esatta ed intelligente osservanza delle anzidette disposizioni sul rilascio dei passaporti per l'estero da parte delle Autorità ed Uffici competenti.

Si gradirà un cenno di assicurazione. — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

EMANUELE PALDI, *Le opere e la fede dei combattenti italiani di Cairo*, Cairo, Tip. A. Lencioni, 1925.

Utilissima pubblicazione, azione riccamente documentata, nella quale è posto nel debito rilievo il magnifico contributo apportato dai connazionali residenti nelle metropoli egiziana alla Guerra ed alla Vittoria d'Italia.

Essa è abbellita da numerose fotografie dei principali esponenti del locale movimento combattentistico e delle cerimonie cui ha dato luogo in quella nostra colonia la celebrazione della Vittoria.

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI VICENZA, *L'Attività economica in provincia di Vicenza nel triennio 1923-1925*, Vicenza, Arti Grafiche, G. Rossi e C., 1926.

La lettera con cui il Commissario straordinario E. Boschiero presenta la bella pubblicazione surricordata, a S. E. l'on. prof. ing. Giuseppe Belluzzo, ministro per l'Economia Nazionale, rileva che il periodo 1923-25 è particolarmente interessante poichè corrisponde al primo triennio del Governo Fascista, il quale ha impresso alla vita nazionale, in tutte le sue manifestazioni un nuovo e possente ritmo.

A questo « rinnovamento » in ogni ordine d'attività morale e materiale, a questa nuova primavera d'Italia, la Provincia vicentina ha vigorosamente partecipato, portando il contributo della intelligente e tenace operosità di tutte le classi produttrici, che hanno aspirato ed aspirano ad un posto d'onore nella nobile gara per l'indipendenza economica dell'Italia nostra.

La ricca e varia pubblicazione surricordata è magnifica testimonianza della vastità e del grande valore di quel contributo.

Le pagine del volume dedicate al movimento della popolazione ed all'emigrazione riusciranno di particolare interesse agli studiosi dei fenomeni sociali, che vi troveranno utilissimi dati.

V. BIGAZZI, *Manuale per la leva ed altri servizi militari*, Empoli, Casa ed. R. Nocchioli, 1926.

È una seconda edizione del Manuale. In questa, l'A. ha seguito il criterio che essa dovesse servire solo ai Comuni e quindi — tralasciando alcune nozioni superflue per questi — ha dato maggiore sviluppo di dettaglio ad altre che prima erano sommariamente accennate. Ed ha opportuna-

mente diviso la materia in quattro parti, aggiungendo in ultimo una serie di moduli e di allegati, che rendono veramente utile e pratico il manualetto.

L. VILLARI, *The Fascist experiment*, London, Faber and Gwyer, 1926.

È un'ottima esposizione del Fascismo, con particolare riguardo alla riforma sindacale, che ha già reso e renderà eccellenti servizi alla propaganda italiana nei paesi anglosassoni, poichè con la sua ricca documentazione riduce a nulla le obiezioni e le critiche che son mosse sulla stampa straniera al grandioso movimento, al quale l'Italia deve la sua portentosa rinascita dopo il torbido dopoguerra.

I più grandi giornali inglesi hanno parlato con profonda simpatia di questo bel libro del Villari, il quale ora sta compiendo un ciclo di conferenze in Inghilterra per illustrare la dottrina e la pratica del Fascismo italiano, e il « rinnovamento » del nostro Paese sotto il segno del Littorio trionfante.

G. N. BARNES, *History of the International Labour Office*, London, Williamus and Norgate, 1926.

Come è detto dal titolo, il volume del B. espone la storia dell'Ufficio internazionale del Lavoro, dalla sua costituzione ad oggi, con profonda simpatia per l'opera dell'Organizzazione, per la quale « un appoggio illuminato », da che « tanto ha fatto e molto può ancora fare per procurare alla classe operaia i benefici sociali, che dovrebbero essere l'appannaggio di chiunque lavori ».

Il B., allora vice presidente della Commissione di legislazione internazionale del Lavoro, diede — a tempo della elaborazione della Parte XIII del trattato di Versailles — un contributo personale di esperienza e di idee alla preparazione del piano generale dell'Organizzazione.

MASSIMO DI DONATO, consigliere di Stato, *Per l'insediamento del podestà di Sicignano* ;

Id., *Per lo scoprimento della lapide in memoria del prof. Federico Di Donato*.

Sono due discorsi — è stato detto — « ispirati a quel buon senso meridionale che è il miglior fattore dei nostri costumi, della nostra educazione politica, dei nostri saldi ideali ». Pagine di chiara e robusta eloquenza, sostenute ed illuminate da una fede consapevole nelle fortune della Patria.